



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
VENEZIA**

Prot.PR VE n. 6132/21

Venezia il 21/12/2021

Oggetto: Disposizioni in materia di copie degli atti processuali – modalità delle richieste ed importi diritti di copia e certificato

Visti il Decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2015 ed il recente Decreto Interdirigenziale di data 9 luglio 2021, pubblicato in G.U. del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021, recante adeguamenti di alcuni importi per i diritti di copia di cui alle tabelle pubblicate sul sito Web della Procura di Venezia a mezzo rinvio al *link* della Gazzetta Ufficiale;

Visto il prot. M_DG.DAG29/07/21.0157507U in materia di adeguamento del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;

Visto anche la nota prot.int. PRVE 966/2021 del 13/08/2021 avente ad oggetto le tabelle riportanti l'aggiornamento del diritto di copia e del diritto del certificato in applicazione del D.I. sopra citato;

Ritenuto opportuno riepilogare quanto previsto dalla normativa in materia di copia al fine fornire indicazioni utili al personale interessato ed all'utenza si precisa quanto segue:

MODALITA' DI RICHIESTA COPIE ATTI E TEMPI DI RILASCIO

La visione e la copia dei fascicoli è consentita esclusivamente alle parti o ai loro difensori che abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art- 415 bis c.p.p. e l'avviso di archiviazione ex art. 408 o siano in possesso di specifica autorizzazione scritta dal Pubblico Ministero.

Sono competenti al rilascio di copie i sotto indicati uffici in relazione allo stato del procedimento:
Segreterie dei Magistrati per i procedimenti pendenti in fase di indagine previa autorizzazione PM
Sportello 408/415 bis c.p.p. per i procedimenti con avviso 408,411 e 415 bis c.p.p. ed in fase dibattimentale
Sportello Registro Generale per i fascicoli archiviati

COME presentare le richieste di copie:

- a mezzo PEC depositoattipenali1.procura.venezias@giustiziacert.it o in forma cartacea allo sportello del Registro Generale per i procedimenti pendenti in fase di indagine
- a mezzo PEC depositoattipenali2.procura.venezias@giustiziacert.it per i procedimenti in fase di indagine D.D.A. o in forma cartacea allo sportello del Registro Generale

- a mezzo PEC depositoattipenali3.procura.venezia@giustiziacert.it o in forma cartacea allo sportello 408/415 bis c.p.p. per tutti i procedimenti con avviso 415 bis c.p.p., 408 e 411 c.p.p. e per i quali sia stato chiesto il rinvio a giudizio o la citazione a dibattimento

Per ragioni tecniche, le istanze trasmesse via PEC senza indicazione specifica delle pagine e/o dei file multimediali si intendono come istanza copia dell'intero fascicolo processuale.

TEMPI per il rilascio di copie:

- entro due giorni per richieste urgenti
- dopo i cinque per richieste non urgenti

Per il calcolo dei diritti di urgenza nell'ipotesi di istanza presentata a mezzo pec, si farà riferimento alla data di pervenimento, purchè l'interessato abbia manifestato nell'istanza la volontà espressa di ottenere le copie degli atti e non solo la visione del fascicolo.

COPIE DIGITALI SENZA ACCESSO ALLO SPORTELLLO

Considerato che la Procura ha avviato il sistema TIAP-DOCUMENT@, compatibilmente con la disponibilità dell'ufficio, gli interessati potranno ricevere le copie telematiche degli atti relativi ai soli fascicoli già digitalizzati. Gli interessati possono presentare la richiesta all'indirizzo: depositoattipenali3.procura.venezia@giustiziacert.it

L'Ufficio previa verifica che si tratti di fascicolo digitalizzato ed accertamento della legittimazione dell'interessato, comunicherà l'importo dei diritti di copia da versare.

L'interessato procederà, preferibilmente a mezzo della piattaforma pago PA, al pagamento telematico dei diritti, ai sensi dell'art. 5 del CAD, Codice dell'Amministrazione digitale (D.L. 179/2012 come convertito in legge),

La funzionalità è disponibile per l'utente sul portale dei servizi telematici <https://pst.giustizia.it> area pagamenti.

L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla ricevuta telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei servizi informatici di giustizia, mentre una copia in formato pdf è fornita al soggetto pagatore.

L'interessato dovrà inviare alla casella di posta certificata la copia pdf della ricevuta telematica e chiedere la trasmissione delle copie.

E' indispensabile che nell'oggetto della mail inviata il difensore indichi: che si tratta di una richiesta di copie di atti, il nome del magistrato titolare del procedimento, il numero del procedimento e il tipo di registro.

Il personale addetto al rilascio delle copie procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti nella misura corrispondente al numero delle pagine che compongono il fascicolo e annullerà il relativo pagamento.

Una volta verificata la regolarità del pagamento, il personale addetto provvederà alla stampa della ricevuta del pagamento (che inserirà nel fascicolo) e all'inoltro dei file digitalizzati degli atti.

DIRITTI DI CERTIFICATO (art. 273 T.U.S.G.)

Il diritto di certificato è pari ad euro 3,92.

Di regola non è previsto il pagamento del diritto di urgenza per il rilascio di certificati; laddove espressamente previsto (es. in materia di rilascio del certificato del casellario, carichi pendenti e sanzioni amministrative) se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato URGENTE, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92

INDICAZIONI VALIDE PER TUTTI I TIPI DI COPIE

1. per i giudizi innanzi al Giudice di Pace i diritti sono ridotti alla metà (art. 271 T.U.S.G.)
2. anche nel caso in cui le copie vengano eseguite con l'ausilio di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, sono dovuti i diritti nella misura prevista dal D.P.R. 115/2002 (Circolare MG- DAG n. 0041309 del 18/03/2010);
3. il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo; per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'istanza. Il funzionario addetto all'Ufficio mediante timbro a secco dell'Ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato e se il rilascio è avvenuto con urgenza. Il Funzionario rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito (art. 285 T.U.S.G.)
4. in caso di ammissione al patrocinio dello stato le copie per l'esercizio del diritto di difesa sono gratuite (occorre l'esibizione del provvedimento di ammissione)

INDICAZIONI VALIDE SOLO PER LE COPIE CARTACEE

1. nell'ipotesi di richiesta su supporto cartaceo, senza o con certificazione di conformità, con urgenza, il rilascio deve avvenire entro 2 giorni e la tariffa è triplicata (art. 270 T.U.S.G.)
2. l'importo di diritti di copia su supporto cartaceo indicato nelle tabelle aggiornate di cui in premessa è comprensivo dell'aumento del 50% introdotto dall'art. 4 comma 5 D.L. 193/09;

INDICAZIONI VALIDE PER LE COPIE SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO OVE SIA POSSIBILE CONTARE IL NUMERO DELLE PAGINE ED OVE NON SIA POSSIBILE

1. il costo della copia in DVD è equiparato al costo della copia in CD (nota MG-DAG- 24 novembre 2006)
2. per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copie di atti e documenti custoditi dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Si applica quindi il “**criterio del calcolo per pagina**” utilizzando la tabella prevista per i diritti di copia cartacea senza certificazione di conformità di cui allegato 6 T.U.DS.G. , in questa ipotesi non è dovuta la maggiorazione del diritto di copia del 50% introdotta dall'art. 4 co. 5 D.L. 193/2009 (Circolare mdg.DAG 20/10/2015 n. 0157302U).
3. qualora non sia possibile contare il numero delle pagine memorizzate, gli Uffici giudiziari possono chiedere, ai fini della copia della documentazione utile alla difesa, mediante

l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di Euro 295,16 da ultimo rivalutato in € 327,56 (Rif. Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, del 7/7/2015, depositata il 21/9/2015 n. 4408/2015, a seguito ricorso per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – Sezione n. 04871/2014, concernente le modalità di applicazione del diritto di copia ai documenti in forma digitale). L'importo si riferisce ad ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte pertanto, se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare un'ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere di nuovo il diritto di copia come sopra indicato.

Il detto principio enunciato dal Giudice Amministrativo si applica anche qualora si tratti di documentazione "nativa digitale", secondo la definizione di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (rif. Circolare mdg.DAG 09/03/2018 n. 48401U).


4. Il supplemento per il rilascio con urgenza non si applica alle copie rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo (vds Circolare MG-DAG n. 62183 del 29/044.2014)

I Direttori Amministrativi


Silvana Anselmi



Marta Bergamo



Maria Caterina Raso



Visto: si approva.

Si trasmetta copia della presente comunicazione al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, ai Magistrati dell'Ufficio, al personale amministrativo, al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati dei circondari del Distretto e si pubblichi sul sito Web dell'Ufficio.

Venezia li 21.12.21

Il Procuratore della Repubblica

Bruno Cherehi

